

R.G. 107/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CREMONA**

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Andrea Milesi	Presidente
dott. Giorgio Scarsato	Giudice
dott.ssa Giulia Zoncheddu	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

nella causa iscritta al R.G. 107/2025 promossa da:

FERRARI CORRADO (C.F. FRRCRD74T02H223I), con l'avv. Maria Della  
Rovere

**RICORRENTE**

per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:

MARCONINA S.R.L. (C.F. 01712050192), in persona del legale rappresentante *pro  
tempore*

**RESISTENTE**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 15.12.2025 il ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale della società MARCONINA S.R.L., premettendo di vantare nei suoi confronti un credito pari ad € 3.225,78 e deducendo la sussistenza di un suo stato di insolvenza.

All'udienza del 19.2.2026 è comparsa la sola parte ricorrente, che ha insistito nel ricorso; dal canto suo la società debitrice non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione, eseguita dalla cancelleria mediante pec ai sensi dell'art. 40 c. 6 CCII.



\*\*\*\*\*

Va aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società MARCONINA S.R.L., evincendosi dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, quanto segue:

- sussiste innanzitutto la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 27 c. 2 e 3 lett. c) CCII, poiché la società debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, sita a Gussola (CR), in via XX Settembre n. 21;
- sussiste inoltre la legittimazione ad agire del ricorrente, in quanto è creditore di una somma verso la resistente, a titolo di spettanze retributive omesse, oggetto di una conciliazione esperita dinnanzi all'Ispettorato Territoriale del lavoro di Parma-Reggio Emilia, come provato dalla documentazione allegata (verbale munito di formula di esecutorietà e successivo atto di precetto e pignoramento mobiliare con esito negativo);
- la società debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa esercente nell'ambito della ristorazione;
- la società ha un indebitamento superiore alla soglia oggettiva di € 30.000,00 prevista dall'art. 49 c. 5 CCII;
- la società resistente versa in stato di insolvenza, evincibile dalla tipologia del credito vantato dalla ricorrente, dalla presenza di debiti nei confronti dell'erario (pari ad € 13.000 circa) e dalla sussistenza di esposizioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali (pari ad € 36.000 circa). D'altro canto, va osservato che è proprio il mancato pagamento di una somma di importo esiguo, dovuta a fronte di un accordo raggiunto in sede giudiziale, a deporre a favore dello stato di insolvenza della società debitrice, che non appare in grado di far fronte alle obbligazioni contratte.

Il Collegio ritiene di indicare come curatore la dott.ssa Stefania Rizzi, iscritta all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, e avente i requisiti di cui all'art. 358 CCII.



P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società MARCONINA S.R.L. (C.F. 01712050192) in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- 2) nomina giudice delegato la dott.ssa Giulia Zoncheddu;
- 3) nomina curatore la dott.ssa Stefania Rizzi, con studio in Cremona;
- 4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
- 5) stabilisce il giorno **28.5.2026 h. 09:30** per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
- 6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
- 7) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49, comma 3, lett. f) CCII;
- 8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il curatore di operare il versamento del campione Fallimentare non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo.
- 9) ricorda al debitore soggetto a liquidazione giudiziale:
  - che, ai sensi dell'art. 148 C.C.I., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, a lui diretta va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nella liquidazione, ove il debitore sia persona fisica;
  - che, ai sensi dell'art. 149 C.C.I., il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società o dell'ente sono tenuti a comunicare al curatore ogni



cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori laddove occorranzo informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;

- 10) dispone che il curatore effettui gli avvisi di cui all'art. 200 CCI e predisponga il progetto di stato passivo da depositarsi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
- 11) ordina al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, C.C.I., mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, C.C.I. andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
- 12) manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e 45 C.C.I

Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2026

Il giudice estensore

dott.ssa Giulia Zoncheddu

Il Presidente

dott. Andrea Milesi

